Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 21 settembre 2026
(OR. en)

13444/26

ENER 587
ENV 1108
TRANS 571
ECOFIN 1202
RECH 374
CLIMA 468
IND 560
COMPET 1099
CONSOM 270
DELACT 152

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 3472 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 21.9.2026 che integra la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione per quanto riguarda l'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 3472 final.

All.: C(2026) 3472 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.9.2026
C(2026) 3472 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.9.2026

che integra la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione per quanto riguarda l'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è uno dei comparti in più rapida crescita in Europa e nel mondo. Nel 2024 il consumo di energia elettrica dei centri dati nell'UE si è attestato a 68 TWh[1] e si prevede che entro il 2030 raggiungerà 114 TWh[2], arrivando a rappresentare il 3,2 % della domanda di energia elettrica dell'Unione[3]. Queste proiezioni potrebbero essere riviste al rialzo alla luce della forte crescita dei servizi e delle tecnologie digitali emergenti[4]. L'adozione sempre più rapida dell'intelligenza artificiale[5] sarà uno dei principali motori di crescita, visto anche l'impegno dell'UE a diventare un attore globale e un continente leader nel campo dell'IA[6].

Oltre all'aspetto del consumo energetico, l'espansione del settore dei centri dati rappresenta una sfida anche sul fronte delle reti elettriche, delle emissioni di anidride carbonica e delle risorse ambientali come l'acqua. In risposta a questi sviluppi, la strategia digitale dell'Unione[7] evidenzia la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e sollecita misure che garantiscano trasparenza da parte dei gestori dei centri dati riguardo alla loro impronta ambientale.

Come sottolineato da Mario Draghi nella sua relazione del 9 settembre 2024 dal titolo "The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe", un uso più efficiente dell'energia è indispensabile anche per la competitività delle industrie europee. Riducendo il consumo di energia, e quindi i costi operativi, le imprese possono reinvestire in ricerca e sviluppo, competenze e posti di lavoro, e rafforzare così la competitività europea. Inoltre il settore europeo dell'efficienza energetica è leader mondiale in campo tecnologico e, come sottolineato nella "Bussola per la competitività dell'UE"[8], le tecnologie per l'efficienza energetica, prodotte in larga misura nel nostro continente, offrono un vantaggio competitivo all'economia dell'Unione.

La relazione rimarca anche la necessità di aumentare la capacità di generazione e la capacità della rete al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dovuto al mantenimento dei centri dati nonché all'addestramento e al funzionamento dei modelli di IA. Evidenzia che occorre mettere a punto una strategia globale per la decarbonizzazione e la competitività che consenta di prevenire l'insorgenza di ostacoli e garantire una crescita economica sostenibile in Europa.

Il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili[9], adottato il 26 febbraio 2025 nel contesto del patto per l'industria pulita[10], delinea azioni chiave volte a realizzare un'autentica Unione

---

1 https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai.
2 https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai.
3 https://electricity-data.eurelectric.org/electricity-demand.html.
4 https://www.iea.org/energy-system/buildings/data-centres-and-data-transmission-networks.
5 https://www.iea.org/reports/energy-and-ai.
6 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ai-continent-action-plan.
7 https://commission.europa.eu/publications/european-commission-digital-strategy_it.
8 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).
9 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025) 79 final).

dell'energia che porti a risultati concreti sul piano della competitività, della sicurezza, della decarbonizzazione e della transizione giusta per mezzo di un sistema energetico decarbonizzato, trainato da un'espansione sostanziale delle energie pulite e dell'elettrificazione e imperniato sull'efficienza energetica.

Il 13 giugno 2025 la Commissione ha rinnovato l'impegno a favore dell'efficienza energetica e ha presentato una tabella di marcia[11] che individua i 10 settori prioritari per orientare l'azione dell'UE in questo campo. La tabella di marcia mira a razionalizzare l'attuazione delle norme dell'UE, facilitare e consentire una maggiore diffusione delle misure e dei progetti di efficienza energetica e intensificare il dialogo e la costituzione di partenariati in grado di stimolare e contribuire a una migliore attuazione sul campo.

Uno dei principali risultati cui punta la tabella di marcia è la presentazione di un pacchetto sull'efficienza energetica dei centri dati, di cui fa parte il presente regolamento delegato che istituisce un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati. Esso è complementare alla tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia[12] (COM(2026) 501 final) e alla proposta della Commissione relativa a un atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA[13] (COM(2026) 502 final), iniziative che mirano a rafforzare le capacità dell'Europa nel settore del cloud computing e dell'IA e a favorire la digitalizzazione del sistema energetico europeo, unitamente a una migliore integrazione dei sistemi energetico e digitale nell'Unione.

La direttiva (UE) 2023/1791 (direttiva rifusa sull'efficienza energetica)[14] interessa anche il settore dei centri dati e prevede misure volte a promuovere a poco a poco la loro efficienza energetica e sostenibilità. L'articolo 12 di tale direttiva sancisce l'obbligo per gli Stati membri di imporre ai centri dati di pubblicare informazioni sulla loro prestazione energetica e sostenibilità. Gli Stati membri devono imporre ai centri dati sul loro territorio di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VII della direttiva. L'articolo 12 incarica inoltre la Commissione di istituire una banca dati dell'UE contenente tali informazioni in forma aggregata.

L'articolo 12 e l'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva rifusa sull'efficienza energetica impongono alla Commissione di prendere ulteriori misure per garantire che il settore dei centri dati adotti e applichi tecnologie e pratiche più sostenibili. Nel marzo 2024 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2024/1364[15], che rappresenta la prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'UE per i centri dati. Tale regolamento delegato ha introdotto la banca dati europea sui centri dati nonché un sistema di

---

10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

11 https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/new-impetus-energy-efficiency_it.

12 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Tabella di marcia strategica per la digitalizzazione e l'IA nel settore dell'energia" (COM(2026) 501 final).

13 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per il continente dell'IA" (COM(2025) 165 final).

14 Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).

15 Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati (GU L, 2024/1364, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj).

comunicazione per la raccolta di informazioni e indicatori chiave di prestazione da utilizzare per il sistema di classificazione dell'UE. Come seconda fase, il presente regolamento stabilisce le modalità di utilizzo delle informazioni raccolte per classificare i centri dati mediante etichette elettroniche rilasciate dalla banca dati europea sui centri dati.

L'obiettivo di questo sistema di classificazione è aumentare la trasparenza riguardo all'uso dell'energia nei centri dati, orientare meglio l'elaborazione delle politiche e contribuire all'approvvigionamento di beni e servizi digitali più sostenibili in tutta Europa.

Per quanto riguarda l'impatto, si prevede che il sistema di classificazione consentirà di mettere a confronto i centri dati nella stessa regione e promuoverà nuovi assetti o l'adozione di misure adeguate in materia di efficienza dei centri dati nuovi o esistenti. Gli assetti e le misure in questione dovrebbero non solo portare a una notevole riduzione del consumo energetico e idrico, ma anche contribuire a promuovere l'uso di energia a basse emissioni, aumentare l'efficienza della rete o facilitare il riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti. Grazie al sistema di classificazione i portatori di interessi – tra cui l'industria, i consumatori, gli Stati membri e la Commissione – disporranno per la prima volta di informazioni attendibili sui centri dati e potranno comprovare le buone pratiche e le innovazioni che giovano all'efficienza e alla sostenibilità.

Per dare un ordine di grandezza dell'impatto previsto, se da un lato i centri dati in Europa sono responsabili dell'1,5-2 % circa del consumo totale di energia elettrica, e del consumo di ingenti quantitativi di acqua dolce, dall'altro potrebbero teoricamente compensare una grande percentuale del proprio consumo energetico offrendo calore di scarto riutilizzabile nelle reti di teleriscaldamento e da altri utenti. Nel lungo periodo il consumo di energia elettrica di un centro dati può diminuire del 25 % se l'efficacia dell'uso della potenza (Power Usage Effectiveness – PUE) migliora da 1,6 a 1,2[16], mentre il consumo idrico potrebbe addirittura essere dimezzato con un miglioramento da 1,0 a 0,5 dell'efficacia dell'uso dell'acqua (Water Usage Effectiveness – WUE). Il riutilizzo del 50 % in media del calore di scarto di tutti i centri dati potrebbe soddisfare la domanda totale di riscaldamento di quasi 4 milioni di famiglie in Europa[17].

Il sistema di classificazione si baserà sul meccanismo di comunicazione istituito dal regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione. Gli indicatori che figurano sull'etichetta sono stati selezionati tra quelli che i gestori dei centri dati già comunicano alla banca dati europea e che, nel corso della consultazione con i portatori di interessi, sono stati indicati come i più pertinenti per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Inoltre le informazioni riportate sull'etichetta rispettano l'integrità dei segreti commerciali e aziendali nonché i vincoli di riservatezza, conformemente all'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, e sono strettamente correlate ai dati resi pubblici a norma dell'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione.

Le soglie di ciascun indicatore sono state stabilite sulla base dell'analisi dei dati presentati dai gestori dei centri dati durante il primo periodo di comunicazione nonché della valutazione della legislazione, delle iniziative, dei parametri di riferimento e delle norme esistenti. Tale analisi è stata discussa anche con i portatori di interessi e gli Stati membri durante la fase di consultazione e i risultati sono stati presentati in una relazione tecnica pubblica[18]. Le soglie e gli indicatori selezionati saranno riesaminati e potranno essere rivisti in futuro per tenere

---

16 Ossia dall'attuale valore PUE medio stimato in Europa a un PUE medio ottenibile con la migliore tecnologia attualmente disponibile.

17 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20250625-2.

18 https://op.europa.eu/s/AaZZ.

conto del progresso tecnologico, migliorare l'efficacia del sistema e perseguire standard di sostenibilità più elevati, conformemente all'articolo 6 del presente regolamento.

Il presente regolamento è frutto del tentativo costante di semplificazione e armonizzazione di tutte le politiche dell'UE. Facendo leva sui dati già comunicati, garantisce che gli Stati membri e i gestori dei centri dati non siano soggetti a oneri aggiuntivi. L'etichetta sarà creata automaticamente dalla piattaforma di comunicazione alla fine di ciascun periodo di comunicazione per tutti i centri dati che completano l'esercizio. Il sistema di classificazione è inteso ad armonizzare i diversi approcci impiegati dagli Stati membri e servirà a valutare la sostenibilità dei centri dati nel quadro di altri atti normativi dell'UE, compreso quello sullo sviluppo del cloud e dell'IA. È stato preso in considerazione anche nell'ambito del riesame degli atti delegati "Clima" e "Ambiente" a norma del regolamento sulla tassonomia.

Il sistema di comunicazione istituito dal regolamento dovrebbe inoltre diventare una delle principali fonti di dati per la comunicazione a Eurostat del consumo di energia nei centri dati, introdotta nel 2022 nel regolamento relativo alle statistiche dell'energia[19], così da evitare che i gestori dei centri dati debbano trasmettere due volte le stesse informazioni alle autorità nazionali che gestiscono la banca dati, agli istituti nazionali di statistica e ad altre autorità nazionali che riferiscono a Eurostat.

Gli edifici che ospitano i centri dati rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia[20]. Tale direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e prevede, tra l'altro, requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi esistenti nonché disposizioni sulla certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari. Gli edifici che ospitano i centri dati saranno soggetti sia alle disposizioni di tale direttiva relative alla certificazione della prestazione energetica sia al sistema di classificazione dei centri dati, fra cui non vi sono tuttavia sovrapposizioni.

Inoltre il presente regolamento tiene conto, allineandovisi, di altre iniziative della Commissione, compresi il piano d'azione per l'elettrificazione[21] del 17 luglio 2026 e il piano d'azione per il riscaldamento e il raffrescamento[22], di prossima adozione.

Modificando il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, il presente regolamento intende inoltre migliorare aspetti specifici della comunicazione che consentiranno di ottenere etichette la cui qualità e coerenza sono sufficienti a conseguire gli obiettivi previsti o attesi. In tal senso, tutte le proposte di modifica del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione discendono dalle disposizioni autonome del presente regolamento.

In primo luogo, le modifiche proposte introducono gli elementi necessari a rendere agevole l'intero processo del sistema di classificazione, a tutto vantaggio degli utenti (ad esempio introduzione di un calendario più rigoroso per la comunicazione delle informazioni su cui si

---

19 Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1099/2024-02-07).

20 Direttiva (UE) 2024/1275.

21 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per l'elettrificazione" (COM(2026) 595 final).

22 Di' la tua sul piano d'azione per l'elettrificazione dell'UE e sulla strategia per il riscaldamento e il raffrescamento.

basano le etichette, modifica della clausola di riservatezza per consentire la pubblicazione delle etichette, ecc.).

Tali modifiche introducono anche nuove definizioni (ad esempio quella di centro dati "pronto per il riutilizzo del calore di scarto") che corrispondono alle informazioni che figureranno sull'etichetta. Migliorano o sostituiscono alcune definizioni (ad esempio di E_{DC}, $E_{RES\text{-}TOT}$, ubicazione, funzioni della rete e WUE) per rispondere meglio alle esigenze dell'etichetta e aumentare la coerenza delle informazioni mostrate e la fiducia nelle stesse. Le definizioni sono modificate anche per coerenza con le iniziative vigenti e di recente adozione. Ad esempio, la sostituzione di "apporto di acqua potabile" con "apporto di acque dolci" è in linea con l'attuale quadro dell'UE in materia di acque, comprese la direttiva quadro sulle acque[23] e la strategia europea sulla resilienza idrica[24], e consentirà l'uso dell'etichetta introdotta anche in tali contesti.

Le modifiche muovono dalla valutazione del meccanismo di comunicazione introdotto dal precedente regolamento[25] e lo semplificano, eliminando alcuni indicatori (ad esempio quelli del traffico dati) che non compariranno nell'etichetta e la cui comunicazione stava creando difficoltà a determinati segmenti del settore, con il rischio di ostacolare i loro tentativi di ottenere un'etichetta. Introducono inoltre la possibilità di comunicare i dati e ottenere l'etichetta anche per i centri dati più piccoli o in costruzione.

Infine le modifiche proposte definiscono meglio il ruolo della Commissione e degli Stati membri nel processo di comunicazione, in modo che le etichette possano essere generate in modo tempestivo.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La decisione di istituire un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati e le modalità di sviluppo del sistema sono state oggetto di un ampio e approfondito processo di consultazione, fondamentale per individuare le tappe necessarie per predisporre il sistema comune dell'Unione e gli indicatori di sostenibilità che figureranno sull'etichetta. Per preparare il presente regolamento delegato è stato commissionato uno studio tecnico[26] (gennaio-novembre 2025) che ha aiutato a definire l'ambito di applicazione, gli indicatori chiave di prestazione e altri elementi importanti da valutare, nonché le classi e le soglie da utilizzare per classificare la sostenibilità dei centri dati nell'Unione.

Tra febbraio e luglio 2025 si sono svolti quattro seminari rivolti ai portatori d'interessi, ciascuno con una media di circa 150 partecipanti.

Il gruppo incaricato dello studio ha condotto due indagini online sull'esigenza e sulla fattibilità della definizione di un sistema di classificazione comune a livello dell'UE e di norme minime di prestazione per i centri dati, che hanno ricevuto rispettivamente 105 e 145 risposte da proprietari e gestori di centri dati, associazioni di categoria dell'UE e nazionali, fornitori di tecnologie e istituzioni accademiche.

---

23 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

24 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea sulla resilienza idrica" (COM(2025) 280 final).

25 https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/83be4c3e-5c79-11f0-a9d0-01aa75ed71a1/language-it.

26 "Technical Assistance in support of implementing Article 12(5) of Directive 2023/1791 on the energy performance and sustainability of data centres".

Ha inoltre effettuato 14 interviste mirate con portatori di interessi selezionati dell'ecosistema dei centri dati.

La consultazione è avvenuta in modo sistematico nelle diverse fasi dei lavori preparatori. Nello stesso periodo sono state organizzate diverse riunioni con portatori di interessi privati (industria, associazioni) e pubblici (Stati membri, autorità di regolamentazione) e si è preso parte ai loro eventi.

Sono state pubblicate due relazioni legate allo studio tecnico. La prima[27] ha analizzato l'efficienza energetica e la sostenibilità dei centri dati europei sulla base dei dati comunicati e ha valutato tutti gli aspetti del meccanismo di comunicazione, alimentando la riflessione sulla semplificazione di tale meccanismo. La seconda relazione tecnica[28] ha valutato la necessità di un sistema comune di classificazione dell'UE per i centri dati, di un eventuale apparato di norme minime di prestazione e della transizione verso un settore dei centri dati a zero emissioni nette, e ha individuato e proposto modalità per attuarli.

Durante questo periodo gli Stati membri sono stati consultati sia per mezzo del gruppo di esperti sulla direttiva sull'efficienza energetica[29] che in occasione di riunioni bilaterali. Il 13 marzo 2025, il 18 giugno 2025 e il 9 ottobre 2025 si sono tenute tre riunioni del gruppo di esperti, durante le quali la Commissione ha aggiornato gli Stati membri sugli ultimi sviluppi del regolamento delegato e gli Stati membri hanno potuto esprimersi.

La Commissione ha presentato le conclusioni della prima relazione tecnica al gruppo "Energia" il 2 settembre 2025 e quelle della seconda relazione tecnica il 6 novembre 2025.

Tra il 10 e il 24 febbraio 2026 si è svolta una consultazione interservizi[30] e il testo è stato modificato per tenere conto delle osservazioni delle DG coinvolte.

Tra il 26 marzo e il 23 aprile 2026 il testo è stato pubblicato per raccogliere osservazioni[31] e successivamente modificato alla luce dei riscontri dei portatori di interessi.

Il 17 dicembre 2025, il 22 gennaio 2026 e il 2 luglio 2026 si sono tenute tre riunioni del gruppo di esperti. Il testo è stato modificato sulla scorta delle osservazioni formulate dagli Stati membri.

Tra gli atti legislativi, le iniziative e le norme pertinenti per il sistema comune dell'Unione consultate o utilizzate nel preparare il presente regolamento vi sono il codice di condotta europeo per l'efficienza energetica nei centri dati[32], i criteri per gli appalti pubblici verdi dell'UE per i centri dati[33], la norma CEN/CENELEC 50600-4[34], il modello di maturità

---

27 Commissione europea: direzione generale dell'Energia, AIT, Borderstep e EY, *Assessment of the energy performance and sustainability of data centres in EU – First technical report*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2833/3168794.

28 Commissione europea: direzione generale dell'Energia, AIT, Borderstep e EY, *Assessment of next steps to promote the energy performance and sustainability of data centres in EU, including the establishment of an EU-wide rating scheme – Second technical report*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025, https://data.europa.eu/doi/10.2833/0828045.

29 Gruppo di esperti sulla direttiva sull'efficienza energetica (E03228).

30 Consultazione ISC/2026/00504.

31 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/16035-Energy-efficiency-rating-scheme-for-data-centres-in-Europe_it.

32 https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-activities-z/energy-efficiency/energy-efficiency-products/code-conduct-ict/european-code-conduct-energy-efficiency-data-centres_it.

33 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC118558.

34 https://www.cencenelec.eu/areas-of-work/cenelec-sectors/digital-society-cenelec/green-data-centres/.

CLC/TS 50600-5-1[35] e in generale il lavoro degli enti di normazione europei[36], l'etichetta ambientale DE-UZ 228 per i centri dati[37], il decreto francese n. 2019-771[38], la legge tedesca sull'efficienza energetica[39], il progetto PEER-DC (Public Energy Efficiency Register of Data Centres)[40], il lavoro di IEA-4E ed EDNA[41], gli orientamenti UNEP U4E sugli appalti sostenibili per i centri dati e i server[42], la proposta dell'Oeko Instituts riguardante un'etichetta di efficienza energetica per i centri dati[43], l'operato di The Green Grid[44] e il Climate Neutral Data Centres Pact[45].

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva rifusa sull'efficienza energetica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per istituire un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati ubicati sul suo territorio. Il presente regolamento integra la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione e istituisce il sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati stabilendo obblighi per i diversi soggetti coinvolti in merito al contenuto e alla creazione delle etichette dei centri dati.

Il regolamento consta di sette articoli, che riguardano l'istituzione del sistema di classificazione e le definizioni dei termini. L'articolato stabilisce le norme relative alla generazione delle etichette e gli obblighi che i gestori dei centri dati devono rispettare nel quadro del sistema di classificazione. Introduce infine modifiche del regolamento delegato (UE) 2024/1364 e illustra le modalità di riesame e revisione periodica del sistema di classificazione.

I tre allegati definiscono le classi PUE e WUE utilizzate nell'etichetta dei centri dati (allegato I), stabiliscono l'etichetta (allegato II) e modificano gli allegati del regolamento delegato (UE) 2024/1364 (allegato III).

---

35 https://www.cencenelec.eu/news-and-events/news/2022/eninthespotlight/2022-05-30-a-new-standard-for-the-green-deal/.

36 https://www.cencenelec.eu/media/CEN-CENELEC/AreasOfWork/CEN%20sectors/Digital%20Society/Green%20Data%20Centres/standardizationlandscapegdc_edition8_2021.pdf.

37 https://www.blauer-engel.de/en/productworld/data-centers.

38 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251.

39 https://energiewende.bundeswirtschaftsministerium.de/EWD/Redaktion/EN/Newsletter/2023/09/Meldung/topthema.html.

40 https://peer-dc.de/wirken-sie-mit/.

41 https://www.iea-4e.org/edna/.

42 https://united4efficiency.org/resources/sustainable-procurement-guidelines-for-data-centres-and-computer-servers/.

43 https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Oeko-Institut_energy-efficiency-label-for-data-centres.pdf.

44 https://www.thegreengrid.org/.

45 https://www.climateneutraldatacentre.net/.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.9.2026

che integra la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione per quanto riguarda l'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955[46], in particolare l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il consumo energetico del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) continua ad aumentare nell'Unione e nel mondo. Si prevede che entro il 2030 la domanda di energia elettrica dei centri dati raddoppierà rispetto al 2023, arrivando a rappresentare oltre il 3 % della domanda totale dell'Unione.

(2) La strategia digitale dell'Unione[47] evidenzia la necessità di centri dati ad elevata efficienza energetica e sostenibili e sollecita misure di trasparenza in merito alla loro impronta ambientale.

(3) La direttiva (UE) 2023/1791 fissa obiettivi di efficienza energetica a livello dell'Unione e stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione. Essa intende inoltre contribuire a modernizzare l'economia dell'Unione e a renderla efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, tra le altre cose istituendo un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati.

(4) A norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, gli Stati membri sono tenuti a imporre ai titolari e ai gestori di centri dati di rendere pubbliche le informazioni di cui all'allegato VII della medesima direttiva.

(5) Il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione[48] ha istituito un meccanismo di comunicazione per la sostenibilità dei centri dati e ha definito una prima serie di indicatori chiave di prestazione, metodologie di misurazione e indicatori di sostenibilità.

---

46 Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).

47 Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj).

48 Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati (GU L, 2024/1364, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj).

(6) Il suddetto regolamento ha altresì introdotto la banca dati europea sui centri dati di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791. La banca dati offre un'interfaccia utente comune e un'interfaccia comune di programmazione dell'applicazione attraverso cui i centri dati possono comunicare le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2024/1364.

(7) La banca dati consente alle autorità nazionali competenti di verificare quali centri dati hanno comunicato le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione e di accertare la qualità dei dati comunicati prima di trasmetterli alla Commissione europea. Mira inoltre a diventare una delle principali fonti di dati per la comunicazione del consumo di energia nei centri dati, prevista dal regolamento (CE) n. 1099/2008.

(8) La banca dati è diventata operativa nel settembre 2024 e finora si sono svolti due esercizi di comunicazione, nel 2024 e nel 2025. Il primo ha dato modo alla Commissione di valutare il meccanismo di comunicazione e di proporre modifiche e migliorie.

(9) Per garantire una migliore qualità e coerenza delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea, l'interfaccia utente della banca dati dovrebbe eseguire controlli logici e condizionali. Questi dovrebbero essere accompagnati da messaggi di avvertimento e raccomandazioni che aiutino l'utente a evitare gli errori individuati. La Commissione dovrebbe comunicare agli Stati membri un elenco di tutti i controlli in questione affinché siano effettuati a livello di sistema nazionale di comunicazione, ove nello Stato membro ne esista uno, prima di trasmettere i dati e gli indicatori chiave di prestazione alla banca dati europea.

(10) Un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati può, mediante l'etichetta introdotta, fornire informazioni attendibili e trasparenti sui centri dati nell'Unione, classificarli in base a tali informazioni e rendere possibili raffronti basati su elementi concreti tra i centri dati situati nella stessa zona o aventi caratteristiche analoghe. Dà visibilità alle buone pratiche e promuove nuovi assetti o interventi adeguati di efficientamento nei centri dati nuovi o esistenti, che possono tradursi in una riduzione del consumo idrico ed energetico, favorire il ricorso all'energia a basse emissioni, aumentare l'efficienza della rete o sostenere il riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti.

(11) Affinché gli Stati membri e i gestori non incorrano in oneri supplementari, è opportuno classificare i centri dati per mezzo delle etichette elettroniche generate automaticamente dalla piattaforma di comunicazione sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati dai gestori alla banca dati europea conformemente al regolamento delegato (UE) 2024/1364.

(12) Per aiutare gli Stati membri e gli utenti a utilizzarla al meglio, tenendo pienamente conto delle specificità nazionali come ad esempio le condizioni climatiche, è opportuno che l'etichetta sia corredata di un documento che contestualizzi gli indicatori chiave di prestazione.

(13) Al fine di garantire trasparenza sull'impronta ambientale dei centri dati, la relativa etichetta dovrebbe essere messa a disposizione, in formato elettronico, di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta.

(14) Gli indicatori che figurano sull'etichetta per i centri dati dovrebbero essere selezionati tra quelli già comunicati dai gestori alla banca dati europea e ritenuti più utili a realizzare gli obiettivi del presente regolamento, sempre nel rispetto del segreto commerciale e aziendale e della riservatezza.

(15) Per assicurare che le comunicazioni alla banca dati europea sui centri dati siano semplici, coerenti e di alta qualità e consentano di creare l'etichetta e standardizzare l'uso degli indicatori in tutte le iniziative politiche, occorre modificare determinati indicatori e metodologie di calcolo del meccanismo di comunicazione introdotto dal regolamento delegato (UE) 2024/1364.

(16) La necessità di modificare il regolamento delegato (UE) 2024/1364 nasce anche da altri aspetti che dovrebbero trovare riscontro nell'etichetta, ad esempio la comunicazione da parte dei centri dati in costruzione e di piccole dimensioni e la possibilità per gli Stati membri di esercitare le proprie funzioni di vigilanza del mercato in tempi ragionevoli.

(17) Per valutare l'efficacia del sistema di classificazione, tenere il passo con i futuri progressi tecnologici e perseguire obiettivi ambiziosi in materia di sostenibilità, è opportuno riesaminare il presente regolamento ogni tre anni.

(18) In conformità dell'articolo 34 della direttiva (UE) 2023/1791 la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro e ha raccolto osservazioni in merito alla portata e agli elementi fondamentali del sistema comune di classificazione dell'Unione oggetto del presente regolamento delegato.

(19) La Commissione ha consultato i portatori di interessi per mezzo di un invito pubblico a presentare osservazioni e di una serie di attività di consultazione del pubblico che si sono svolte nel 2025 nel quadro di un progetto di assistenza tecnica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Istituzione del sistema di classificazione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema comune dell'Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati nell'Unione.

La banca dati europea sui centri dati istituita dal regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione ("banca dati europea") classifica i centri dati per mezzo di etichette elettroniche rilasciate sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione a essa comunicati dai gestori dei centri dati.

2. Ai fini del rilascio dell'etichetta per i centri dati, la banca dati europea ricorre alle classi di efficacia dell'uso della potenza (Power Usage Effectiveness – PUE) ed efficacia dell'uso dell'acqua (Water Usage Effectiveness – WUE) definite nell'allegato I, sulla base delle metodologie di calcolo indicate nell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2024/1364.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento delegato (UE) 2024/1364. Si applica inoltre la definizione seguente:

"codice di risposta rapida (QR)": codice a matrice che figura sull'etichetta del centro dati e rimanda alla sezione dello spazio accessibile al pubblico della banca dati europea in cui è archiviata l'etichetta in questione.

Articolo 3

Generazione delle etichette

1. Entro il 15 agosto 2027, e successivamente con cadenza annuale, la banca dati europea genera automaticamente un'etichetta elettronica nel formato indicato nell'allegato II e la fornisce per via elettronica ai centri dati che hanno comunicato informazioni e indicatori chiave di prestazione alla banca dati stessa conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/1364.

2. Le etichette per i centri dati sono a disposizione del pubblico in formato elettronico nella banca dati europea in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

3. L'etichetta per un centro dati è valida dal 15 agosto dell'anno in cui è rilasciata fino al 15 agosto dell'anno successivo. Se entro il 15 agosto lo Stato membro sul cui territorio è situato il centro dati non indica alla banca dati europea che i centri dati sul suo territorio hanno completato la comunicazione conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/1364, la validità dell'etichetta del centro dati in questione è prorogata fino al completamento dell'esercizio di comunicazione e al rilascio automatico di una nuova etichetta, o al più tardi fino al 31 dicembre dello stesso anno civile.

Articolo 4

Obblighi dei gestori dei centri dati

1. I gestori dei centri dati provvedono affinché l'etichetta rilasciata a norma dell'articolo 3 sia messa a disposizione, in formato elettronico, di tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta. A tal fine i gestori di centri dati possono rimandare a un sito web ad accesso libero da essi gestito o alla banca dati europea.

2. I gestori dei centri dati non producono né espongono etichette che imitano l'etichetta definita e rilasciata in conformità del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione

Il regolamento delegato (UE) 2024/1364 è così modificato:

(1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 16) e 17):

"16) "pronto per il riutilizzo del calore di scarto": centro dati progettato (se nuovo) o modificato a posteriori (se esistente) in modo da essere in grado di catturare il calore di scarto e fornirlo a utilizzatori esterni in corrispondenza del proprio confine, anche con l'installazione di infrastrutture per l'estrazione del calore quali scambiatori, circuiti idraulici dedicati e dispositivi di misurazione termica, indipendentemente dalla presenza di tecnologie di innalzamento del livello di temperatura del calore entro i confini del centro dati o di una rete di trasferimento del calore al di fuori di tali confini che renderanno possibile il riutilizzo del calore di scarto;

17) "acque dolci": acque con salinità media annuale corrispondente al valore pertinente indicato nell'allegato II, punti 1.2.3 e 1.2.4, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[49], indipendentemente dall'origine.";

(2) l'articolo 3 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:

"Se un centro dati è usato per sostenere la difesa e la protezione civile di uno Stato membro, o fornisce servizi esclusivamente con tale finalità, il suo gestore è esentato dalla comunicazione alla banca dati europea delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II riguardanti il centro dati, indipendentemente dallo Stato membro in cui questo è situato.

Una volta che i gestori dei centri dati hanno comunicato alla banca dati europea le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II riguardo ai centri dati che gestiscono, agli Stati membri è data la possibilità di svolgere attività di vigilanza del mercato. A partire dal 2026, e successivamente ogni anno, ogni Stato membro indica alla banca dati europea se i centri dati situati sul suo territorio hanno completato la comunicazione entro il 15 agosto dello stesso anno. A tal fine lo Stato membro può avvalersi di un sistema nazionale di comunicazione qualora ne abbia istituito uno.";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se non è in grado di monitorare e raccogliere i dati necessari per calcolare adeguatamente gli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato II, punto 2, lettere a) e b), per l'intera superficie coperta della sala computer del centro dati, il gestore di un centro dati in coubicazione stima e indica la percentuale di superficie coperta della sala computer del centro dati cui si riferiscono le informazioni comunicate alla banca dati europea.

Il gestore del centro dati in coubicazione può istituire, se necessario, un meccanismo interno di comunicazione su base anonima per raccogliere gli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato II dai propri clienti in coubicazione.";

(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 5 a 7:

"5. I gestori di centri dati con una domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate inferiore a 500 kW possono partecipare volontariamente al sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati. A tal fine comunicano alla banca dati europea le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II entro il termine stabilito al paragrafo 1.

6. I gestori di centri dati che non sono ancora entrati in funzione possono partecipare volontariamente al sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati. A tal fine comunicano alla banca dati europea, entro il termine stabilito al paragrafo 1, gli indicatori chiave di prestazione di cui agli allegati I e II che il centro dati dovrebbe raggiungere, da progetto o secondo le previsioni, dopo due anni civili di funzionamento.

I gestori di tali centri dati comunicano alla banca dati europea i dati e gli indicatori chiave di prestazione effettivi relativi al funzionamento del centro dati dopo il primo anno di funzionamento, conformemente al paragrafo 1.

7. Le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sono ottenuti per mezzo di metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e

[49] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

riproducibili, che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati riconosciuti, oppure, in assenza di metodi riconosciuti, per mezzo di ipotesi e stime ben fondate e riproducibili.";

(3) all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione e gli Stati membri interessati trattano come riservati tutte le informazioni e tutti gli indicatori chiave di prestazione dei singoli centri dati che sono comunicati alla banca dati a norma dell'articolo 3. A eccezione di quanto figura sull'etichetta definita nel regolamento delegato (UE) 2026/7000 della Commissione[50], nella forma in cui appare su tale etichetta, le informazioni comunicate sono considerate informazioni riservate che incidono sugli interessi commerciali dei gestori e dei titolari dei centri dati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[51] e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale[52].";

(4) gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Riesame

Entro il 31 dicembre 2028 e successivamente ogni tre anni la Commissione valuta il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e delle valutazioni periodiche dei dati comunicati alla banca dati europea e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una revisione del presente regolamento. La valutazione contempla, tra le altre cose, la possibilità di:

(a) trattare ulteriori aspetti legati alla sostenibilità, al clima e all'ambiente;

(b) modificare le scale utilizzate nell'etichetta, adattarne i valori o aggiungere altre scale per i singoli indicatori di sostenibilità dei centri dati;

(c) introdurre un indicatore che aggreghi gli indicatori di sostenibilità dei centri dati e classifichi la sostenibilità di ciascun centro dati;

(d) introdurre indicatori per misurare le prestazioni le prestazioni delle apparecchiature TIC in termini di uso dell'energia;

(e) introdurre la verifica o la certificazione (parziale) dei dati comunicati;

(f) introdurre nell'etichetta icone relative alle informazioni e agli indicatori chiave di prestazione supplementari comunicati alla banca dati europea;

---

50 Regolamento delegato (UE) 2026/7000 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione per quanto riguarda l'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati (GU ..., ELI: ...).

51 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

52 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj).

(g) tenere conto, anche nei calcoli, del consumo di tutte le forme di energia a basse emissioni, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'energia nucleare e geotermica, il teleraffrescamento e l'energia elettrica proveniente da batterie e sistemi di stoccaggio dell'energia;

(h) riesaminare e aggiornare il documento che accompagna le etichette, conformemente all'allegato II, punto 3; e

(i) semplificare determinati aspetti del meccanismo di comunicazione o dell'etichetta, oppure del sistema di classificazione laddove possa migliorare l'efficacia di costo dei processi.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.9.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN